

Cessione del credito ed eccezioni opponibili

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

Tribunale Bergamo, sezione quarta, sentenza del 14.09.2019

...omissis...

La domanda è fondata.

Occorre premettere che nessun accordo, vincolante per le rispettive compagnie, è intervenuto tra i periti, ciò malgrado il perito della I.jjj., nell'accertare il danno di competenza della propria mandante, abbia indubbiamente "seguito" le risultanze dell'accertamento del perito dd

Occorre, altresì, premettere che *...omissis* all'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, ciò malgrado abbia dato corso ad un pagamento a favore del proprio assicurato D..

Ciò *...omissis*

La cessione del credito è stata ritualmente notificata al ceduto.

Il credito oggetto della cessione non è certo, ma eventuale, posto che l'atto di accertamento del danno effettuato dal perito della Ihhhhhh (il geom. M.) contiene "espressa riserva di approvazione e rettifica della propria mandante da parte dell'incaricato dalla Compagnia".

E' comunque ammessa la cessione dei crediti futuri, eventuali o anche solo sperati (Cass. n. 31896/2018: "La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che

aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa"); Cass. n. 4040/1990: "Rientra nel concetto di credito futuro, suscettibile di cessione ai sensi dell'art. 1348 cod. civ., anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, senza che l'aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione ne comporti l'invalidità essendo insita nella nozione di cosa futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione dal richiamato art. 1348").

Il debitore ceduto (nella specie, I.M.) è indubbiamente legittimato ad opporre al cessionario (nella specie, ggggg tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (nella specie, hh.)(Cass. n. 575/2001: "A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto").

Ma dette eccezioni opponibili sono soltanto quelle attinenti al rapporto tra il cedente e il ceduto (nella specie, le eccezioni attinenti al rapporto assicurativo tra la I.M., assicuratore, e la D., assicurato).

La convenuta si oppone alla domanda dell'attrice in ragione del fatto che la H.C. è il responsabile del danno, in virtù della presunzione di cui all'art. 1588 c.c..

Ma una tale eccezione è estranea al rapporto assicurativo tra la Ihhhh assicuratore, e la kkk., assicurato.

Infatti, qualora - per pura ipotesi di lavoro - il credito non fosse stato ceduto, la I.M. non avrebbe potuto negare il risarcimento ppp in ragione del fatto che il responsabile del danno è la Hjfff.M. avrebbe dovuto risarcire il danno alla D., e poi, surrogandosi a questa, agire nei confronti della H.C..

Naturalmente condizione della surrogazione è sempre il pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato.

Nessuna eccezione, attinente al rapporto assicurativo tra la Icccc spiega perché, se il credito non fosse stato ceduto, non avrebbe dovuto pagare alla D..

La I.M. si è limitata ad invocare la presunzione di cui all'art. 1588 c.c. e ad esercitare la surrogazione (in via di eccezione) nei confronti della H.C., in quanto responsabile del danno.

Tuttavia, le norme di cui agli artt. 1588 - 1589 c.c. riguardano esclusivamente il rapporto tra il conduttore e il locatore, ovvero tra il conduttore e l'assicuratore del locatore che ha pagato, nel senso che: a) se la cosa non è assicurata, il conduttore è (presunto) responsabile nei confronti del solo locatore; mentre b), se la cosa è assicurata, il conduttore è (presunto) responsabile nei confronti dell'assicuratore fino a concorrenza dell'indennizzo e nei confronti del locatore per l'eventuale differenza.

Analogamente l'art. 1916 c.c. (richiamato anche dall'art. 1589 co. 3 c.c.) attribuisce il diritto di surrogazione all'assicuratore che ha pagato l'indennità.

In altri termini, il titolo della surrogazione è il pagamento dell'indennità. Ed il terzo responsabile è legittimato ad opporre all'assicuratore il difetto dei presupposti della surrogazione, ivi compreso il mancato pagamento dell'indennità.

L'assicuratore, inoltre, può sempre agire nei confronti del proprio assicurato per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (art. 1916 co. 3 c.c.).

La I.M. ad oggi non ha pagato nulla, e quindi non può invocare i disposti normativi di cui sopra per esimersi dal pagamento al cessionario, quand'anche questi, se del caso, possa essere l'effettivo responsabile del danno.

Di qui l'accoglimento della domanda.

Peraltro, non sono dovuti gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, non versandosi in tema di transazioni commerciali, bensì in tema di risarcimento del danno.

Sono, invece, dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal fatto al saldo; gli interessi andranno calcolati sulla somma via via rivalutata.

Trattandosi di un credito ab origine risarcitorio, la liquidazione degli accessori può essere fatta anche ex officio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi Euro 3.972,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Del tutto inutile pare l'espletamento di un'istruttoria orale su circostanze, tutte, che già risultano per tabulas.

pqm

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di Euro 44.838,00=, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;

- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.972,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Così deciso in Bergamo, il 14 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2019.